



## Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Class.: 34.43.01/8.7.8/2021

*M*

Ministero dell'Ambiente e  
della Sicurezza Energetica  
Direzione generale Valutazioni ambientali  
Divisione V - Sistemi di valutazione VIA e VAS  
[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

*E.p.c.*

Ufficio di Gabinetto  
dell'On. Ministro della Cultura  
[udcm@pec.cultura.gov.it](mailto:udcm@pec.cultura.gov.it)

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
[compniec@pec.mite.gov.it](mailto:compniec@pec.mite.gov.it)

Soprintendenza archeologica,  
belle arti e paesaggio del Molise  
[sabap-mol@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-mol@pec.cultura.gov.it)

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio  
archeologico della DG ABAP

Servizio III - Tutela del patrimonio storico,  
artistico e architettonico della DG ABAP

Regione Molise  
[regionemolise@cert.regione.molise.it](mailto:regionemolise@cert.regione.molise.it)

*Oggetto:* **[ID: 9551]** Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Impianto fotovoltaico San Giuliano" della potenza complessiva di 62,75 MW integrato con un impianto di accumulo da 20 MW nei comuni di Rotello, Santa Croce di Magliano e San Giuliano di Puglia (CB) e con cavidotto 36 Kv e nuovo ampliamento S.E. "Rotello 36kV", sita nel comune di Rotello (CB).

Proponente: Star Molise S.r.l.

Procedura: Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006.

**Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il PNRR.**

**VISTO** il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

**VISTO** il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;



**VISTO** il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**VISTO** il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo*”;

**VISTO** l’art. 4, comma 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo*”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

**VISTO** il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;

**VISTO** il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “*Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208*” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

**VISTA** la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “*Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208*” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

**VISTO** il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di “*Ministero per i beni e le attività culturali*”;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*” (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019);

**VISTO** l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “*Ministero per i beni e le attività culturali*”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

**VISTO** il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo*”



*indipendente di valutazione della performance*”, pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

**VISTO** il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”;

**VISTO** l’articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione prima in “*Ministero della transizione ecologica*” e recentemente con il D.L. 173/2022, in “*Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica*”, e il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in “*Ministero della Cultura*”;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante “*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

**CONSIDERATO** che, anche in riferimento al progetto in argomento, l’art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», ha stabilito che “*La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale [...]. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti*”. **Pertanto in relazione al procedimento in oggetto**, a seguito delle citate nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura **la competenza è trasferita** dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio **alla Soprintendenza Speciale per il PNRR**;

**VISTO** il D.P.C.M. 01 luglio 2022, con il quale è stato attribuito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di Soprintendente Speciale per il PNRR, nonché visto il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

-----

**CONSIDERATO** che la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell’Ambiente e della transizione energetica ha comunicato a questa Amministrazione, con nota prot. 48373 del 30.03.2023 che la Società Star Molise S.r.l. ha presentato istanza per l’avvio del procedimento in epigrafe, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n.152/2006. Tale istanza è stata trasmessa dal Proponente con nota prot. n. 230228 del 28.02.2023, acquisita al prot. MiTE/29534 del 01.03.2023, perfezionata con nota acquisita al prot. MASE/46928 del 28.03.2023;

**CONSIDERATO** che la Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della transizione energetica, con la medesima nota prot. 48373 del 30.03.2023, ha comunicato a questa Soprintendenza Speciale la procedibilità dell’istanza di VIA e la pubblicazione della documentazione presentata relativa all’intervento in oggetto, all’indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9636/14158>;

**CONSIDERATO** che questa Soprintendenza Speciale, con nota prot. 5156 del 06.04.2023, ha chiesto alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Molise ed ai Servizi II e III della DG ABAP di comunicare le proprie valutazioni di competenza sull’intervento in oggetto o l’eventuale carenza della documentazione pervenuta ai fini delle valutazioni di VIA;



**CONSIDERATO** che la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Molise, con nota prot. 6259 del 26.05.2023, valutata tutta la documentazione relativa all'intervento in oggetto, pervenuta e pubblicata nel portale istituzionale del MASE, ha inviato il proprio contributo istruttorio endoprocedimentale, in gran parte fatto proprio da questa Soprintendenza Speciale e ricompreso nel presente parere;

**CONSIDERATO** quanto comunicato dal Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota endoprocedimentale, prot. 5625-I del 19.02.2023 che di seguito si riporta:

“In riferimento all'oggetto, visto il parere della competente Soprintendenza, esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MASE, ivi compreso il Documento di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (nel prosieguo DVPIA), per quanto di competenza, si concorda con il suddetto parere endoprocedimentale dell'Ufficio periferico e si specifica quanto segue.

**CONSIDERATO** che il progetto si inserisce all'interno di un più ampio comparto territoriale caratterizzato da numerose attestazioni archeologiche, e che in particolare le opere si pongono a una distanza inferiore ai 500 m sia rispetto alla rete tratturale, di cui al DM di tutela del 15/06/1976, sia rispetto alle aree archeologiche di Melanico e Colle Passone, anch'esse vincolate ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004, rispettivamente con DDR nn. 7 e 8 del 14/02/2013;

**CONSIDERATO**, inoltre, che, sulla base della documentazione archeologica prodromica presentata dal Proponente ai sensi dell'art. 1, c. 2 dell'Allegato I. 8 al D.Lgs. n. 36/2023 e delle ulteriori considerazioni e chiarimenti avanzati dalla Soprintendenza si ravvisa l'esistenza di un interesse archeologico qualificato nelle aree oggetto di progettazione;

**RITENUTO**, pertanto, l'intervento assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. n. 36/2023, la cui esecuzione è comunque sospesa a fronte della valutazione complessivamente negativa del progetto per gli effetti significativi, diretti e indiretti, sul patrimonio culturale e sul paesaggio;

**Il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, c. 10, come meglio precisato nel presente parere”.**

**CONSIDERATO** quanto comunicato dal Servizio III - *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota endoprocedimentale, prot. 9636-I del 31.05.2023 che di seguito si riporta;

“Con riferimento alla procedura in oggetto,

- in riscontro alla nota di codesta Soprintendenza Speciale prot. n. 5156 del 06/04/2023;
  - esaminata la documentazione pubblicata sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
  - visto il parere espresso dalla Soprintendenza ABAP del Molise con nota prot. n. 6259 del 26/05/2023;
  - preso atto che nelle vicinanze dell'area di intervento sono presenti beni architettonici tutelati ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. n. 42/2004 e che, come segnalato dalla Soprintendenza ABAP, “i campi fotovoltaici Santa Croce, Paladino e Melanico ricadono nella fascia di rispetto, prevista dal citato art. 20 c.8 D.Lgs. 199/2021, della profondità di 500 m dai beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004”;
- per quanto di competenza di questo Servizio III, si concorda con il parere espresso dalla Soprintendenza territoriale”.

A conclusione dell'istruttoria, in relazione della procedura in oggetto, esaminata la documentazione progettuale trasmessa dalla Società Star Molise S.r.l. e tutta la documentazione pubblicata nel sito dedicato del MASE, comprese tutte le integrazioni, le osservazioni ed i pareri di altri enti, tenuto conto e in gran parte fatto proprio da questa Soprintendenza Speciale, del parere endoprocedimentale prot. 6259 del 26.05.2023



della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Molise e considerati i contributi istruttori sopra riportati dei Servizi II e III della DG ABAP,

**questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, esprime il seguente parere:**

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Le presenti valutazioni sono redatte secondo quanto previsto dalla seguente normativa:

- *Costituzione della Repubblica Italiana - Art. 9;*
- *Convenzione Europea del Paesaggio del 19.07.2000;*
- *D.lgs. N. 42/2004, Codice dei beni Culturali e del Paesaggio.*
- *D.lgs. n.152/2006, Norme in materia ambientale.*
- *D.lgs. n. 387/2003, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.*
- *D.M. 10.09.2010, Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, MiSE*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. n. 42 del 22.01.2004*
- *Legge Regionale Molise n. 22 del 7.08.2009, Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise.*
- *Legge Regionale Molise n. 24 del 1.12.1989, Disciplina dei piani territoriali paesistico-ambientali e ai relativi contesti di area vasta (P.T.P.A.A.V.).*
- *Legge Regionale Molise n. 9 del 11.04.1997, Tutela, valorizzazione e gestione del demanio tratturi.*
- *Legge Regionale Molise n. 23 del 16.12.2014, Misure urgenti in materia di energie rinnovabili.*
- *Circolare n. 5/2010 della DG PBAAC e Circolare n. 11/2022 della DG ABAP – SS PNRR*
- *D.P.C.M. 14 febbraio 2022 con riferimento alla VIAP per la verifica preventiva di interesse archeologico, Circolare n 29/2022 e Circolare n 53/2022 della DG ABAP – SS PNRR*
- *Legge n. 41 del 21 aprile 2023, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative*
- *Circolare n 32/2023 del 12/07/2023 della DG PBAAC – SS PNRR con oggetto Decreto legislativo 31 marzo 2023, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VIAP).*

## **DESCRIZIONE PROGETTO**

L'intervento in esame riguarda la realizzazione di un impianto agrivoltaico, costituito da stringhe montate sui cosiddetti *Tracker* (inseguitori solari monoassiali) su sostegni in acciaio, con sviluppo trasversale della stringa pari a 2,28 m mentre **l'altezza massima raggiunta è pari a 2,40 m** e quella minima di 0,50 m. L'intervento proposto in realtà è costituito **da n.5 campi fotovoltaici distinti e separati:**

in territorio di Santa Croce di Magliano (CB)


- Campo Santa Croce di 19,71 Ha in loc. Mariano;
- Campo Paladino di 8,04 Ha in loc. Colle Passone;
- Campo Casciano di 14,14 Ha in loc. Terravecchia;
- Campo Melanico in loc. Masseria Baccari di 4,97 Ha;



in territorio di San Giuliano di Puglia (CB)

– Campo Malafede in loc. Colle di Stefano di 27,36 mq in prossimità dello storico Pozzo di S.Andrea;

Si aggiunge in territorio del comune di Rotello (CB) parte della rete di connessione e impianto di accumulo.



*Individuazione Layout su base CTR – da Relazione Generale*


*Evidenziati nel cerchio grande i 5 campi FV e nel piccolo l'area d'impianto e accumulo nel Comune di Rotello – elab SS-PNRR*

In particolare il Santa Croce presenta anche un impianto di accumulo dell'energia prodotta (Powerstation) consistente in apparati elettrici dislocati in **n. 32 containers metallici**, nonché la **principale cabina elettrica** "Cabina Centro Stella".

Tutto l'impianto sviluppa una potenza di picco complessiva di 62,75 MWp e la superficie complessiva occupata è di circa **74,22 Ha**. **La componente agronomica dell'impianto è costituita da aree individuate negli elaborati grafici come "Aree escluse dall'istallazione", senza alcuna descrizione delle colture da impiantarsi al fine di poter identificare l'impianto come un Agrovoltaico.**

Tutti i campi fotovoltaici verranno recintati con grigliati metallici di altezza pari a 2,5 m e realizzata in adiacenza una siepe vegetale di Leccio o Lauroceraso al fine di creare una barriera visiva di mascheramento degli impianti.





*Individuazione territoriale dei 5 campi fotovoltaici in progetto.*

*In rosa sono indicate le aree occupate dalle stringhe fotovoltaiche, in verde scuro le aree libere, in verde chiaro la rete tratturale.*

Le opere di connessione per il trasporto dell'energia prevedono la realizzazione di due rispettivi cavidotti fino alla centrale elettrica utente da ubicarsi in territorio di Rotello, dalla quale parte un ulteriore cavidotto fino alla Stazione Elettrica Terna in territorio di Rotello (CB) per un **percorso totale di 22,5 Km** circa. La Stazione elettrica di Rotello, a sua volta, dovrà essere ampliata per oltre il 20% della sua superficie al fine di poter realizzare la connessione elettrica alla RTN.

## 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

### 1.1 Beni paesaggistici.

1.1.a **Tutti i campi fotovoltaici soprarichiamati ricadono in area sottoposta a tutela paesaggistica** per gli effetti del piano paesistico PTPAAV n. 2 "Lago di Guardialfiera – Fortore Molisano", la cui approvazione (DGR n. 92 del 16/04/1998) equivale a **dichiarazione di notevole interesse pubblico** ai sensi della legge n. 1497 del 1939, per quanto disposto dall'art. 8 comma 1 della L.R. n. 24 del 16.12.1989, pertanto tali territori devono essere considerati sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004. Come emerge dalla tavola delle trasformabilità P1 del PTPAAV n.2, detti campi fotovoltaici ricadono nell'area classificata come **Pa**, ossia **aree di interesse produttivo agricolo di valore elevato** a sottolineare l'importanza della valenza agraria del paesaggio.

1.1.b **I campi fotovoltaici Paladino, Casciano, Melanico ricadono tutti all'interno dell'area di interesse archeologico perimetrata con DDR n.17/2012 ai sensi dell'art. 142, c.1, lett. m).**

1.1.c I territori circostanti i nuclei urbani di Santa Croce di Magliano e San Giuliano di Puglia, che distano rispettivamente circa 4,5 km dal Campo Santa Croce e da circa 9 Km dal Campo Malafede, risultano essere ulteriormente sottoposti a tutela paesaggistica con DDMM 18.04.1985;

1.1.d Il territorio è inciso dai corsi d'acqua quali il Torrente Tona e il Vallone Covarello, affluenti del Fiume Fortore, tutti sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 142 c.1 lett. c), i quali vengono intersecati dal cavidotto di progetto.

1.1.e Sul territorio di S.Giuliano di Puglia (CB) si rinvencono altre due aree di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142 c.1 lett. m) prossime all'area oggetto di intervento, di cui una distante 1 km circa dal Campo Malafede.



**La realizzazione dell'intero impianto, pertanto, necessita dell'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.**

## **1.2 Beni architettonici**

**A distanza di 1 Km dal Campo Melanico è presente la ex Badia di S.Maria di Melanico sottoposta a tutela ai sensi della parte II del D.lgs. 42/2004 con DDR n.15 del 20/03/2014** All'interno del centro urbano di Santa Croce di Magliano sono presenti beni architettonici quali la Chiesa di S.Maria degli Angeli. **Tutto il centro antico di San Giuliano di Puglia, è stato sottoposto a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 con DDR n. 4 del 14/03/2006.**

## **1.3 Beni archeologici**

1.3.a L'intero impianto si inserisce in un contesto territoriale segnato dal *Tratturo Celano Foggia* e dal *S.Andrea Biferno* che si diparte dal precedente in loc. S.Andrea, proprio in adiacenza al Campo Malafede. **Entrambi i tratturi sono sottoposti a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 con D.M. 15/06/1976. Inoltre il Campo Santa Croce e il Campo Paladino distano, rispettivamente, distano circa 200 m e 400 m dal Tratturo S.Andrea Biferno.**

1.3.b A distanza di circa 15 m dal Campo Paladino è presente l'area archeologica di Colle Passone sottoposta a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 con DDR n.8 del 14/02/2013;

1.3.c A distanza di circa 350 m dal Campo Melanico è presente l'area archeologica di Melanico sottoposta a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 con DDR n.7 del 14/02/2013;

## **DESCRIZIONE CONTESTO PAESAGGISTICO**

L'impianto si inserisce in un contesto collinare dalle linee morbide a monte del tratturo, per articolarsi in una serie di piccole colline intervallate da fossi di scolo nella parte più a valle.

La viabilità dell'ambito paesaggistico è costituita da una trama di strade interpoderali e provinciali, che può considerarsi quale viabilità di penetrazione, come la strada provinciale SP 118 per Melanico e la Via delle Croci P 376 che collega Serracapriola (FG) a Santa Croce di Magliano (CB).

La rete viaria sopradescritta costituisce una rete dinamica di punti di visuale, anche particolarmente panoramici, da cui cogliere tutti gli aspetti caratteristici del paesaggio tutelato, dalla conduzione agraria dei fondi, alle caratteristiche aziende agricole, alcune ancora connotate da antiche masserie, con i loro piccoli oliveti circostanti che le separano dal resto della campagna aperta. I centri urbani, invece, si trovano in posizione di altura, ad una quota notevolmente superiore, anche di oltre 300 m come nel caso del centro urbano di Santa Croce di Magliano, in posizione arroccata, rispetto alla quota altimetrica dell'area prevista per la realizzazione dei campi fotovoltaici.

La documentazione a corredo del progetto, le planimetrie, la documentazione fotografica e il fotopiano evidenziano come l'ambito paesaggistico sia contraddistinto, oltre che dai caratteristici fabbricati rurali, anche da masserie storiche. Infatti tutta l'area prossima a quella di intervento è disseminata di antiche masserie, alcune ancora in uso, tutte dedite allo sfruttamento agricolo dell'area. Infatti l'uso del territorio è contrassegnato da un continuum storico che va dal periodo preromano al medioevo, fino a quando, negli anni Cinquanta del secolo scorso, la riforma agraria ha dato vita all'assetto agrario rurale attuale<sup>1</sup>. Infatti

---

<sup>1</sup> Tale contesto edilizio-rurale è chiaramente rilevabile anche dalla monografia D. Cialdea, *L'edilizia rurale in Molise* edito dall'Università del Molise nel 2007.



nell'area si rinvenivano diverse ville rustiche del periodo sannitico-romano, nonché la presenza dell'Abbazia di S. Maria di Melanico del XIII sec. fino alle diverse masserie di fondazione sette-ottocentesche.

Detta area è contraddistinta da un'attività agricola intensiva, destinata soprattutto a seminativi, con macchie di uliveti intorno alle abitazioni, che caratterizzano paesaggisticamente tutta l'area sopradescritta. Anche a ridosso del centro urbano Santa Croce di Magliano, come tutti i centri urbani a cavallo del confine regionale, il paesaggio si caratterizza per la concentrazione degli uliveti, mentre le poche aree rimaste incolte sono rappresentate per lo più da strettissime aree di rispetto lungo i fossi e i corsi d'acqua, in cui crescono vegetazione ripariale di basso fusto, tra cui il Torrente Tona e il Fiume Fortore che dista circa 600 m dal campo fotovoltaico Melanico.

Questa porzione di territorio, nonostante alcuni modesti impianti fotovoltaici già realizzati, può dirsi ancora integra. Il suo valore, infatti, è da rilevarsi nella morfologia e nella vegetazione intatte, fatta salva la discreta trasformazione operata dall'uomo. In quest'area la naturalità è stata piegata agli usi agricoli fin dall'antichità, dei quali restano tracce cospicue, negli abitati sanniti e soprattutto romani. Abitati noti, oltre che per i resti, anche per essere stati descritti da importanti autori classici. L'insediamento territoriale in epoche successive ha disseminato di castelli e città le colline e di nuclei rurali e masserie le zone più fertili. Agli inizi del secolo scorso a questa fitta antropizzazione si è sovrapposta la regolare struttura della *quotizzazione* delle terre demaniali passate ai privati, come nel caso della loc. *Piano Moscato*. Queste fasi si sovrappongono e restano riconoscibili senza che l'una obliteri l'altra, senza che il nuovo cancelli l'antico, ma anzi addirittura contribuendo a valorizzarlo con un uso del suolo sempre discreto e consequenziale. La bonifica non fa che completare e esaltare la vocazione agricola del territorio. Le relazioni tra le parti sono armoniose e in perfetta sintonia, pur restando ciascuna delle componenti perfettamente riconoscibile per chi attraversa questi territori.

Per la forte valenza agraria del paesaggio, in riferimento alle coltivazioni cerealicole, **tutta l'area ricadente in prossimità della ex Badia di S.Maria di Melanico è stata iscritta definitivamente nel Registro nazionale dei paesaggi rurali storici con provvedimento del MiPAAF (DM 328738 del 16.07.2021) come *Il paesaggio del grano, area cerealicola di Melanico*** con il fine di preservare lo storico paesaggio cerealicolo e la valorizzazione dell'area coinvolta. All'interno dell'area perimetrata con il provvedimento citato ricadono i campi fotovoltaici Paladino, Casciano e Melanico. Gli altri due campi Santa Croce e Malafede sono dislocati a ridosso del limite sud-occidentale.

A confermare ulteriormente la forte vocazione agricola di questi territori è la presenza di varie aziende che valorizzano le tradizioni agroalimentari locali, tutelando la biodiversità e le produzioni autoctone. Tra i territori destinati alla produzione di uve da vitigni DOC e IGP dei Vini, ricade anche quello di Santa Croce di Magliano, come risulta dal disciplinare di produzione approvato con DM 01.06.2011 GU n.139 – 17.06.2011 (Denominazione Molise) riportato anche sul sito ufficiale del Mipaaf, Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP.

La valenza storica di questo territorio è rappresentata anche dalla fitta rete di tratturi che lo attraversano, come il Tratturo S. Andrea - Biferno che si dirama dal Tratturo Celano Foggia in prossimità dello storico **Pozzo di S.Andrea distante poche decine di metri dal bordo del campo fotovoltaico Malafede.**

Questi valori sono stati oggetto degli atti di tutela a partire dagli anni settanta-ottanta del secolo scorso, tanto ne è apparso elevato il valore.



## DESCRIZIONE CONTESTO ARCHEOLOGICO

E' da premettere che tutta la parte del territorio di Santa Croce di Magliano situata nelle immediate vicinanze della riva sinistra del Fortore e che, facendo vertice su 'Piano Moscato' si estende, in direzione est, verso *Parco Sterparone e Colle Caruso* e che è infine delimitata, verso est/sud-est, dalla vasta piana di Melanico, costituisce un'area caratterizzata da ampie zone pianeggianti, che man mano tendono a risalire, con dolci declivi, verso ovest, fino all'attuale abitato di Santa Croce.

Tale area è stata connotata, fin da epoche molto antiche, da una fitta viabilità (punteggiata di *villae*, disposte appunto lungo i detti assi viari), determinata dai rapporti molto stretti intercorrenti fra la città di *Larinum*, dalla quale si dipartivano detti percorsi (taluni dei quali in prosecuzione di strade di lunga percorrenza fra la costa adriatica e l'*Apulia*), in particolare in direzione di *Teanum Apulum*, situata immediatamente dopo il fiume (la dauna *Tiati*, nell'odierno territorio di San Paolo Civitate) e di *Luceria* (l'odierna Lucera). Di tale intensità di rapporti fra gli abitanti situati al di qua e al di là del Fortore fornisce una vivida testimonianza Cicerone, nella *Pro Cluentio*, allorché descrive come Aulo Cluenzio Abito, durante il processo che lo vede imputato di veneficio, abbia ricevuto l'omaggio "*dei cavalieri romani di massima distinzione, venuti da Teanum Apulum e da Luceria*", a testimoniare la loro fedeltà ed il loro attaccamento al patrono in difficoltà.

Ebbene l'area in questione non solo conserva ancor oggi le tracce di tali modalità insediative antiche, ma addirittura ne perpetua il modello, posto che anche attualmente la densità abitativa dell'area è molto rada e consta, essenzialmente, di grossi casali rurali distribuiti a pettine lungo gli assi viari che, provenienti da Santa Croce, proseguono verso la provincia di Foggia dopo aver attraversato il Fortore.

La frequentazione in età preistorica nel territorio in esame è documentata dal rinvenimento in località Piano Moscato di un sito databile al Neolitico antico e medio, testimoniato da frammenti di ceramica d'impasto, alcuni decorati tramite impressioni, frammenti di asce-martello, frammenti di macine in granito ed industria litica. L'età arcaica nel territorio di S. Croce di Magliano è documentata da alcuni materiali conservati presso la Biblioteca comunale che indicano l'importanza di questo comprensorio gravitante sulla valle del Fiume Fortore ed i contatti sia con la vicina Daunia, si vedano alcune forme ceramiche con decorazione di tipo geometrico, sia con la Campania interna, si osservi lo *skyphos* con decorazione a pannelli sotto l'orlo che trova confronti con esemplari da Capua e Nola, sia ancora con l'area abruzzese (necropoli di Alfedena e Loreto Aprutino) per quanto riguarda un "diadema" a riquadri di bronzo. Tra il III ed il I sec. a. C. sono inquadrabili una serie di insediamenti rurali che si concentrano in particolare in località Melanico, caratterizzati da aree di frammenti di ceramica a vernice nera: Una necropoli è riconoscibile presso Fonte Pettulli, dove in passato sono state ritrovate anche alcune monete, tra le quali una semuncia romano repubblicana, un asse e un triente di Luceria.

Aree con presenza di frammenti di ceramica a vernice nera sono inoltre attestati in località Piano Moscato, Difesa dei Greci, Mariano, Colle Passone, Pozzo Signore. Alcuni di questi siti ospitano successivamente, in età imperiale, fattorie e ville che spesso perdurano anche in età tardo-antica. Tra questi si ricordano in località Melanico, presso Masseria Tuberio dove si è registrata l'esistenza di una vasta area (m 60 x 60) di frammenti fittili, tegole, coppi, tubature in laterizio, mattoncini di opus *spicatum*, frammenti di macine in trachite, anfore, frammenti di *dolia*, ceramica sigillata italica e africana, interpretata come una probabile fattoria in vita tra la media età imperiale e il VI sec. d. C. A questo sito si aggiungono la villa a circa 1 km ad O da Masseria Abbazia e il vasto complesso abitativo presso Masseria Melanico dove sono stati ritrovati blocchi calcarei lavorati, macine in trachite, frammenti di *dolia*, tubature in laterizi ed in piombo, mattoni pavimentali. Una grande villa di età imperiale deve probabilmente riconoscersi nel luogo dove in seguito è stata edificata l'Abbazia medioevale di Melanico. Un *vicus* è stato individuato in località Piano Moscato mentre in località Difesa dei Greci è attestata ancora una villa produttiva di grandi dimensioni. In località



Mariano, invece, si è individuata un'area di frammenti fittili da connettersi ad una fattoria di medie dimensioni. Una grande villa o un abitato è indiziato in località Colle Passone mentre un insediamento rurale è stato individuato in località Vallone di Mosca. Un altro insediamento rurale, forse una villa, è presente in località Pozzo Signore, presso Masseria Colombo, dove è stata individuata un'area con frammenti di ceramica sigillata italica e africana e mattoncini di un pavimento in *opus spicatum*. Anche in questa località sono state segnalate monete, tra le quali un asse romano-repubblicano e un sesterzio di Alessandro Severo o Gordiano.

Sono stati inoltre riconosciuti un probabile acquedotto formato da tegole ed una tomba alla cappuccina, relativa ad un'area sepolcrale; una macina in trachite testimonia invece l'esistenza di attività produttive. Poco distante dal centro abitato di S. Croce di Magliano, come già accennato, nella contrada di Melanico, è situata la vecchia badia di Sant'Eusebio, o più comunemente conosciuta come Santa Maria di Melanico, battezzata dai romani con il nome di *Melanaetos*, ossia "regno dell'aquila nera", per indicare probabilmente quella fascia di territorio attraversata dal *flumen Portuosum*, posta a confine tra l'*ager larinatae* e la Daunia settentrionale.

La vita degli abitanti di questo territorio si sviluppò soprattutto attorno alle ville rustiche, le grandi aziende agricole romane, utilizzate sia come deposito di prodotti, sia come abitazioni padronali, che prosperarono fino al III secolo D.C, quando cominciò il tramonto dell'impero romano a causa delle invasioni barbariche, e il declino dell'agricoltura con il ritorno all'economia prevalentemente pastorale. In questa fase, Melanico, come molti altri luoghi, fu devastata e saccheggiata dai barbari. È solo agli inizi del 900 che i monaci benedettini arrivarono a Melanico, dove, sui resti di preesistenti edifici romani, costruirono la *grangia*, che letteralmente tradotta significa *granaio*, intitolata a Santa Maria. La loro presenza qui non fu casuale, anzi rispondeva a scopi apertamente politici; infatti, per i sovrani longobardi le *grange*, poste sui grandi assi tratturali, servivano sia per mantenere l'unità del territorio, sia come sentinelle di difesa nella guerra. Si trattava, appunto, di uno speciale tipo di costruzione dentro e fuori la cerchia del monastero, dove si immagazzinavano i prodotti naturali e si ricoverava il personale addetto.

Fin dall'origine, probabilmente, presso la *grangia* di Melanico vi era anche una chiesa-oratorio per la preghiera comune.

I terribili terremoti dell'847, 853, e 968 causarono danni ovunque nella bassa Frentania e con molta probabilità, data la vicinanza geografica, anche ai confini della Daunia settentrionale, danneggiando il primitivo nucleo della *grangia* di Melanico.

Nel '976 i principi longobardi, Pandolfo Capodiferno e suo figlio Landolfo IV, riedificarono la *grangia* di Melanico, cedendola poi ai monaci benedettini, secondo una tipologia edilizia basata su di un unico corpo di fabbrica, complesso che rispecchi nell'architettura gli ideali spirituali ma anche profondamente razionali di Benedetto da Norcia. Si trattava, infatti, di manufatti compatti, in cui tutti i locali, le pertinenze e gli impianti occorrenti alla vita dei monaci e dei loro coloni erano compresi entro un unico muro perimetrale, distribuiti attorno al chiostro centrale.

Nel 1257 la Badia fu aggregata al monastero di S. Maria Arabona di Manoppello fino agli inizi del 1400; a questo periodo risalgono interventi di abbellimento e ampliamento della primitiva chiesa, i cui lavori vennero presumibilmente eseguiti nella prima metà del trecento. Questa notizia è riportata in un documento che si conserva presso il convento dei SS Apostoli di Roma, dove nella seconda metà dell'800 furono trasferiti tutti i registri e gli atti di Santa Maria Arabona. E' infatti tra l'XI e il XII secolo che Santa Maria di Melanico conobbe il suo massimo splendore ed è probabile che risale proprio a quest'epoca la sua elevazione a dignità di badia, diventando, dunque, un centro di attività rilevante per tutta l'area santacrocese, con interventi di abbellimento estesi anche alla chiesa.

Intorno alla badia di Melanico tra l'XI e il XII secolo sorse anche un villaggio che prosperò per molto tempo prima di essere distrutto dal terremoto del 30 luglio del 1927, quando gli abitanti si trasferirono nel comune di Santa Croce. Inoltre, il feudo di Melanico ebbe anche un mulino azionato dalle acque del Fortore;



nell'area santacrocese, infatti, furono numerosi gli impianti molitori di tipo idraulico, per macinare cereali, messi appunto tra l'XI e il XIII secolo, ad opera soprattutto del monachesimo benedettino.

La decadenza di Melanico come complesso benedettino si aggravò con la peste del 1347 e 1362.

Nel 1456 e precisamente il 9 febbraio il complesso monastico fu affidato al Diacono Leonardo Gizzio, dunque in questo periodo, la Badia non è più dei Benedettini, bensì ceduta ai vescovi di Larino.

Nello stesso anno, l'edificio fu quasi completamente distrutto da un terremoto e abbandonato dai monaci.

Del 1500 non vi sono molte testimonianze, le uniche fonti sono quelle fornite dal Monsignor Andrea Tria riguardanti due visite pastorali, una del 1564 e l'altra del 1593, che confermano ancora una certa vitalità del centro monastico.

Nella prima metà del '700 la Badia fu ceduta al Cardinale Vincenzo Maria Orsini, arcivescovo di Benevento, che nel 1724 eletto Papa con il nome di Benedetto XIII, ordinò l'edificazione di "*una piccola Chiesa ad una nave*" dove precedentemente vi era una "*magnifica a tre navi*".

Nel 1724, l'Abbazia fu ceduta dal papa Benedetto XIII al nipote Mundilla Orsini, mentre nel 1734, sotto Carlo III di Borbone, "*la Badia tornò al Regio Demanio donde era partita sotto i Principi Longobardi*".

Nel 1780, il cardinale Francesco Carafa, diventato Commendatario della badia nel 1765, stipulò un contratto d'affitto con Michelangelo Salottolo di Campobasso della durata di nove anni, il quale a sua volta, diede in subaffitto una parte dei terreni a diversi coloni di S. Croce di Magliano.

Il 1781 segnò il punto di svolta nella storia della badia di Melanico, in quanto i rapporti tra affittuario e coloni, che fino ad allora erano basati sul reciproco rispetto, cominciarono a deteriorarsi. Seguirono diverse controversie tra i coloni e i feudatari fino all'1800, quando anche in Italia cominciò a prendere piede il movimento antireligioso alimentato dall'illuminismo e dalla rivoluzione francese. Nel regno delle due Sicilie, infatti, furono numerosissimi gli episodi di saccheggio e di vandalismo condotti dalle truppe francesi ai danni di chiese e monasteri. Sotto il governo francese il sud venne riorganizzato amministrativamente con l'istituzione di 14 province, tra cui anche il contado del Molise e tra i primi decreti ci fu proprio quello che aboliva il regime feudatario, scatenando delle controversie tra gli ex feudatari e i comuni. Anche Melanico subì il corso di questi eventi: infatti, a seguito della legge del 13 febbraio 1807 che sanciva la soppressione degli ordini religiosi, la chiesa locale assunse un ruolo diverso rispetto all'epoca longobarda, e molte *grange* si trasformarono in chiese locali dipendenti dal vescovo. Anche la badia di Melanico passò sotto l'amministrazione della commissione diocesana di Larino.

In questi anni, nonostante le riforme radicali francesi, il sud fu devastato da miseria e carestie ed è proprio in questo clima che prosperò nelle campagne meridionali il brigantaggio. La badia di Melanico, essendo posta al centro di una vasta area al confine tra Puglia e Molise, fu scelta come base logistica per il dispiegamento di truppe regolari e di gendarmi e anche dopo l'unità di Italia, Melanico continuò ad essere teatro di scontri del brigantaggio post unitario.

Nel 1912, infine, i fondi di Melanico dei Salottolo furono acquistati dai fratelli Luigi ed Ermanno Bellantuono di Torremaggiore e nel 1935 i Bellantuono alienarono gli stessi fondi in favore dell'ingegnere Alfonso Piccirella di San marco in Lamis.

Nel 2014, su iniziativa della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise, è stata avviata una procedura di dichiarazione di notevole interesse architettonico ed archeologico del sito finalizzata all'acquisizione del bene, che ha portato, nell'ottobre del 2017, alla sottoscrizione del Decreto definitivo di dichiarazione di pubblica utilità ed espropriativo, che di fatto ha reso il bene proprietà demaniale.

Altrettanto ricca di testimonianze archeologiche è l'area ricadente nel territorio di San Giuliano di Puglia.

Ad un periodo, compreso tra il Neolitico medio e quello recente si può datare un'area di grandi dimensioni presente in Loc. Parco Grosso (sito pluristratificato tutelato con DDR 11/2013), occupante una collinetta a 311 m s.l.m. caratterizzata da una grande dispersione di materiali, per lo più ceramica ad impasto con decorazioni impresse, ceramica figulina dipinta di rosso, lame e schegge di selce ritoccate che hanno puntuali confronti con *facies* coeve delle culture adriatiche.



A partire dall'età del Bronzo, il territorio risulta densamente popolato, con siti che avranno una lunga frequentazione in molti casi, almeno fino al periodo ellenistico.

A questo orizzonte cronologico può essere riferito l'insediamento in località i Piano Quadrato, sito che avrà ulteriori sistemazioni prima in età sannitica (sepolcreto) poi in età romana (fattoria di età imperiale) ed un'ulteriore rioccupazione dell'area in epoca medievale.

Alla successiva età del Ferro si possono riferire il sito di Pantasi e quello di Piano Palazzo con quest'ultimo che ha restituito un'area produttiva con una fornace con un battuto conservato perfettamente e contornato da uno spesso strato di cenere e carboni risultanti dalla continua attività di cottura.

Ad epoca arcaica si può datare il sepolcreto rinvenuto a Piano Quadrato.

Nell'area oggetto del progettato impianto tra età sannitica ed età romano imperiale si assiste ad una occupazione capillare con siti che nati a partire dal IV sec a.C. subiscono trasformazioni e aumenti di dimensione notevoli.

Di particolare interesse è la realtà insediativa che traspare dall'analisi degli insediamenti d'epoca sannitica; le 21 unità topografiche individuate in questo comprensorio sono tutte di piccole e medie dimensioni. Sia la vicinanza che accomuna questi insediamenti che la loro sostanziale contemporaneità, potrebbe far supporre l'esistenza di un vero e proprio abitato sparso, costituito da piccoli nuclei produttivi, il quale rimase attivo sino alla tarda età sannitica (Loc. Giammetta tra Colletorto e San Giuliano di Puglia, loc. Colle di Valle – Sant'Elena e Parco Grosso a San Giuliano di Puglia, loc. Colle Passone, Piano Moscato e Melanico a Santa Croce di Magliano). Periodo nel quale sembrano iniziare a fiorire grossi insediamenti che avranno vita fino al IV-VI sec. D.C.

Lo sviluppo del probabile abitato a carattere sparso fu certamente favorito da diversi fattori climatici e ambientali, quali la vicinanza al tratturo Celano-Foggia e a percorsi secondari antichi che dal tratturo conducono verso il Sannio interno, verso la zona costiera ed i territori dell'Apulia e dalla presenza di un clima abbastanza mite in inverno e la disponibilità di vaste estensioni di terreno fertile esposti a sud e quindi riparati dai venti spiranti da quadranti settentrionali e prossimi alla valle del Fortore.

Durante il periodo romano questi siti crescono in dimensione e ne sorgono ulteriori soprattutto nelle zone pianeggianti.

Per le epoche successive fondamentali per lo sviluppo di questi territori e per la loro continua vocazione agricola che ne determina l'attuale morfologia, sono le antiche Badie di S. Elena a San Giuliano di Puglia e la Badia di Melanico a Santa Croce di Magliano.

Tutto il territorio del progettato impianto insiste sugli antichi possedimenti di queste due Badie.

Le principali fonti storiche dalle quali poter desumere una ricostruzione dell'uso del territorio in esame sono costituite dalle *“Memorie storiche, civili ed ecclesiastiche della città e diocesi di Larino”* di Mons. Giovanni Andrea Tria del 1744, che individuano, in quest'area gli antichi possedimenti della Badia di S. Elena, compresa l'originaria zona demaniale della *“defenza di Montecalvo”*.

Un documento utile allo studio del paesaggio storico è il *“Diploma di fondazione della Badia di S. Elena in Pantasia concesso all'Abate Giovanni dai Principi Longobardi Pandolfo e Landolfo nell'anno 976”*. In Tale documento si legge che *“...venga costruita una chiesa ... nel nostro contado di Pantasia”, “...riteniamo utile donare in assolutamente libera e franca una certa parte delle terre del suddetto nostro demanio alla suddetta chiesa”, “...che sia consentito nelle stesse terre edificare casali e ville, condurvi uomini ad abitare, piantare vigne...”, “Questi possedimenti, con tutto ci che contengono, con le vie e sentieri, con i boschi, le terre coltivate e quelle incolte, con i pascoli e le acque, ...in maniera franca, ...Concediamo, diamo, trasferiamo ...con diritto perpetuo...”*

Un altro documento risalente al 1190 riferisce di un *“...castro di Montecalvo, costruito nel demanio della nostra Chiesa di S. Elena”*, probabilmente da localizzare in loc. colle del Convento, considerati i numerosi rinvenimenti archeologici costituiti da strutture ed aree di spargimento di materiali presenti nei dati di archivio e bibliografici di questa Soprintendenza.



Tale documento, inoltre, ben descrive l'uso agrario anche della zona di Montecalvo; infatti “...se qualcuno di Montecalvo conduce qualche estraneo in suo dominio, per questo raccomandato il Monastero riceverà ogni anno un servizio di aratura, uno di mietitura,...”, inoltre ad ogni “raccomandato” doveva essere concesso un casale, un orto e un pezzo di terra e coloro che possedevano almeno due buoi dovevano “...prestare una opera per la semina...”

Diverse furono, poi, le vicende storiche che videro in relazione i monaci benedettini con gli abitanti della zona, fino a quando un *instrumentum* del 1550 non ratificò i diritti dei coloni sui possedimenti della badia medesima. Infatti, dai documenti reperiti presso l'Archivio di Stato di Campobasso, (Atti Demaniali, *San Giuliano di Puglia* b.1 fasc.1), ed in particolare dal documento dell'8 settembre 1849, che rivisita i capitoli del 1550, emerge che l'abate di S. Elena, nel primo capitolo, “...concede all'Uomini di San Giuliano a lavorare, pascolare, acquare, pernottare con tutte le loro sorti d'animali in perpetuum per se e suoi successori...”.

L'uso del territorio risulta chiaramente descritto sia dal punto di vista agrario sia dal punto di vista della conservazione morfologica legata alle pratiche agrarie. Infatti, nel capitolo secondo si legge che vi erano “...terre da lavorare, e seminare grani, orzi, lini, legumi...”, mentre nel capitolo quarto l'abate “...concede la defenza di Montecalvo franca e libera per li bovi domati ... né andarci con bestie minute...”, in considerazione che la presenza di pecore e “porci” o di “bestiame grosso indomito” avrebbe causato danni alle zone di pascolo per cui si prevedeva una multa di 15 carlini, come pure l'uso del pascolo era permesso dal 25 dicembre al 1 di aprile; nel capitolo quattordicesimo, infatti, si legge che non poteva essere esercitato il pascolo “...nulla sorte di bestiame durante la ghianda”, cioè durante il periodo della caduta delle ghiande. Riguardo all'uso delle acque, nel capitolo diciottesimo, si legge “...nessuno...possa bere alle fontane d'acqua vive ed a quelle per una canna non accostare per non guastare le fontane e acque...” Nel capitolo ventottesimo, infine, viene nominato il casale di Tonnichio nei pressi del tratturo Celano – Foggia, addirittura abitato da una comunità definita “*Li Greci*”, probabilmente di origine ortodossa considerato che nel vicino comune di Santa Croce di Magliano è ancora presente una “*Chiesa Greca*”, in cui fino al 1715 si officiava il rito greco – ortodosso, poi vietato dal Vesco Tria.

Lo stesso Tria, nella suddetta opera, descrive questo comprensorio come “...abbondante di acque con varj dritti in quello di Sant'Elena, e altri, ...egli è fertile di biade, e frumento, e vettovaglie, Da buoni vini, e frutti e olio...”

L'attuale parcellizzazione in forma regolare del territorio, risale invece dalla fine dell'ottocento fino agli anni '30 del secolo scorso.

## 2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

### 2.1 Beni paesaggistici

Dall'analisi dei piani paesaggistici, in base al layout presentato tutto l'impianto ricade nella porzione di territorio sottoposto a tutela dal PTPAAV n. 2 e, come già detto, i campi fotovoltaici ricadono nell'area classificata dal piano come **Pa**, ossia **aree di interesse produttivo agricolo di valore elevato**.

I valori paesaggistici di tali aree, così come si riscontra dalla tavola Carta della Qualità del Territorio “S1” del PTPAAV n.2 riguardano essenzialmente gli aspetti caratterizzanti il paesaggio agrario, ossia gli *elementi di interesse produttivo agricolo per caratteri naturali* individuati dal piano paesistico a cui è stato attribuito il valore elevato che “...è riferito ai suoli suscettibili di impianto di colture specializzate con buon livello di meccanizzazione e irrigazione”.



La trasformabilità delle aree Pa, per ciò che riguarda l'uso infrastrutturale, in particolare per le infrastrutture "puntuali tecnologiche fuori terra (c.6)" è subordinata alla modalità TC1 (trasformazione condizionata a requisiti progettuali, da verificarsi in sede di rilascio N.O. ai sensi della L. 1497/1939) in riferimento all'interesse percettivo.

Le prescrizioni del Piano Paesistico n. 2, di ordine generale e non riferite alle diverse aree classificate dallo stesso, riguardo alle trasformazioni dei vari contesti territoriali per uso infrastrutturale, stabiliscono, all'art. 16 delle NTA, che "... i tracciati delle opere tecnologiche a rete dovranno svilupparsi in aree a minimo rischio ambientale (bassa sensibilità alla trasformazione) ...". Inoltre è da sottolineare che il medesimo art. 16 al comma 4 delle NTA impone addirittura che la segnaletica stradale "... dovrà essere effettuata in modo da non determinare barriere od ostacoli all'apprezzamento visivo della qualità intrinseca del paesaggio ...". **Ad una prima disamina delle suddette note, appare evidente che la realizzazione degli impianti fotovoltaici di cui al progetto in questione, per la loro dislocazione ed estensione, risulta in contrasto con i valori di pregio associati al paesaggio agrario.**

Orbene, se è vero che il quadro visivo significativo di un paesaggio "di qualità" potrebbe subire modifiche nella sua percezione anche solo a causa dell'installazione di cartelli pubblicitari, a maggior ragione è da ritenere che una distesa di stringhe fotovoltaiche come quella osservabile dalla principale strada di penetrazione SP 118 per Melanico, oltre che dal percorso tratturale e dalla fitta rete viaria interpodereale presente, vada senz'altro ad alterare la percezione del paesaggio agrario di pregio come classificato dal piano paesistico.

Anche quest'aspetto, pertanto, risulta essere un elemento di criticità del progettato impianto nelle relazioni tecniche illustrative degli impatti del progetto sul contesto territoriale, sia per una diversa applicazione delle norme d'uso dettate dallo stesso piano, sia per "la compatibilità" affrettatamente asserita dai progettisti fra impianto di progetto ed ambito territoriale di dislocazione del medesimo.

La zonizzazione del piano paesistico, in questo angolo di territorio, infatti, mira a salvaguardare l'importanza della valenza agraria del paesaggio proprio perché tali aspetti si sono conservati dai tempi delle quotizzazioni ottocentesche al periodo della riforma agraria che ha recuperato e valorizzato gli aspetti agrari di tutto il territorio di Santa Croce di Magliano, San Giuliano di Puglia e Rotello con le tipiche case coloniche con tetto a doppia falda sfalsata, ancora presenti.

**L'intervento in esame**, invece, per il suo carattere industriale e per la sua notevole estensione territoriale che coinvolge più comuni è **in grado di determinare una modifica percettiva del paesaggio agrario tutelato**. Infatti tale intervento, costituito da due distinti e separati impianti, peraltro dislocati in contesti territoriali diversi, che a loro volta formano una moltitudine di campi, rappresenta un forte detrattore paesaggistico in quanto **la sua estensione non è raffrontabile ai segni antropici che definiscono la struttura insediativa dell'ambito paesaggistico** ed è tale da riconnotare l'aspetto agrario di un ambito territoriale fortemente caratterizzato e nobilitato da secolari tradizioni di armonico equilibrio e convivenza fra attività umane e natura dei luoghi in un paesaggio industriale privo di valori culturali. Infatti, **l'estensione totale dell'impianto, se rapportata ai segni antropici dell'area, equivale a circa l'estensione del centro urbano di Santa Croce di Magliano.**

È da sottolineare che il carattere industriale dell'impianto è accentuato anche dall'estesa recinzione e dalle stesse opere di mascheramento vegetale che creano una vera e propria barriera visiva che interrompe la geometria della *texture* paesaggistica.

Si rileva come tutti i campi fotovoltaici, anche presi singolarmente, sono in grado di riconvertire interamente, sia dal punto di vista percettivo che da quello costitutivo, estesi ambiti di paesaggio caratterizzati dalla loro omogeneità (V. Carta AA" *Caratteri percettivi* del PTPAAV n.2) con caratteristiche di tipo marcatamente industriale.



E' evidente che la realizzazione dei 5 campi previsti, nonché di tutte le cabine di trasformazione e la sottostazione di smistamento, porterebbe a una saturazione dei luoghi degradando, di conseguenza, i valori culturali del paesaggio agrario tutelato.

Anche la dislocazione dei container della Power Station e l'ampliamento della centrale Terna contribuirebbero ad alterare ulteriormente il contesto agrario, soprattutto in prossimità della centrale Terna. Inoltre, il **progetto non prende in considerazione tutte le sottostazioni da costruire in aderenza o in prossimità alla Centrale Terna** in quanto tutti gli impianti da fonte rinnovabile in corso di valutazione ricadenti nell'area di riferimento, nonché quelli previsti nei territori confinanti della vicina Puglia, prevedono di collegarsi a detta centrale.

## 2.2 Aree di interesse archeologico [art. 142 c.1 lett. m)]

Come sopra detto, in virtù dei vari rinvenimenti archeologici nell'area di *Melanico-Piano Moscato Colle Passone* hanno portato l'Amministrazione BACT a perimetrare tutta l'area indagata come **area di interesse archeologico ai sensi dell'art 142 comma 1 del D.Lgs. 42/2004 mediante dichiarazione di cui DDR n.17 del 28/12/2012.**

Tale decreto, attraverso 5 articoli, individua gli usi compatibili del detto territorio i valori culturali tutelati che esso esprime. In particolare l'art. 1 dispone che “ .... **non è consentita l'esecuzione di alcun intervento, sia a carattere definitivo che temporaneo, suscettibile di distruggere l'aspetto esteriore o lo stato dei luoghi, ovvero introdurre modificazioni che possano in qualsiasi modo recare pregiudizio ai valori storico-paesaggistici oggetto di protezione ex-lege. In particolare è vietata: .....c) la realizzazione di strutture suscettibili di determinare interferenze visuali, per l'altezza delle installazioni previste, o per la loro estensione, con il contesto individuato quale zona di interesse archeologico ed oggetto di tutela per i valori storico-paesaggistici che esprimono: ...”.**

Tenuto conto che i campi fotovoltaici previsti in progetto, come già detto, presentano un'estensione totale che va oltre i 70 Ha (senza contare le ulteriori aree interessate dalle opere in progetto), tali esorbitanti dimensioni rendono del tutto inutile qualunque opera di mitigazione tenuto conto anche della morfologia non pianeggiante dei luoghi che determina diversi punti di visuale verso le aree oggetto di intervento.

L'estesa superficie dei campi fotovoltaici, invece, renderebbe l'impianto in questione non solo visibile dai centri abitati limitrofi, ma soprattutto impattante su territorio tutelato sopradescritto. Infatti i fotorendering prodotti dalla Società proponente dimostrano come **l'impatto visivo** produca una modifica della percezione del paesaggio che fa da contorno alle aree archeologiche presenti nell'area. (cfr. Pagg. 84, 86, 90 della *Relazione Paesaggistica*).

Anche se i punti di visuale utilizzati dalla Società proponente non corrispondono ai luoghi di maggiore visibilità degli impatti, come ad esempio lungo il tratturo Sant'Andrea Biferno, l'area perimetrata di interesse archeologico risulta comunque interessata dalla visibilità dell'impianto, così come si rileva anche dalla carta di intervisibilità. Tale intromissione visiva genera evidenti interferenze visuali, anche reciproche, tra i luoghi che restituiscono materiale archeologico anche emergente.

**In definitiva le norme d'uso dell'ambito perimetrato dal detto DDR n.17/2012 non permettono la realizzazione dell'impianto.** La Società proponente, invece, nello sviluppo progettuale, non considera in alcun modo il soprarichiamato provvedimento.

## 2.3 Beni archeologici:

Per quanto attiene la tutela archeologica si evidenzia che, dato il composito sistema insediamentale presente nel territorio del progettato impianto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, c. 1, lett. g), del D.Lgs.



152/2006, dell'art. 23, c. 1, let. a) del medesimo D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 23, c. 6 del D.Lgs. 50/2016, **il progetto è in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, c. 10.**

## 2.4 Rete Tratturale.

Data la distanza sempre inferiore al km (ad eccezione del Campo Melanico) degli impianti fotovoltaici in progetto dalla rete tratturale sottoposta a tutela, è evidente l'intrusione visiva che si genera nei coni di visuale che si aprono soprattutto lungo il percorso del *Tratturo Sant'Andrea Biferno*, in proposito si rileva che la Società proponente non documenta con idonei fotorendering l'inserimento paesaggistico nel contesto dell'intervento in valutazione.

Si rileva inoltre che l'intervento prevede di dislocare il cavidotto di collegamento del Campo Malafede e Santa Croce per poi arrivare alla Stazione Elettrica di Rotello, proprio a ridosso e sul tracciato del Tratturo Sant'Andrea Biferno. Per tale aspetto la Società dovrà produrre richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004.

Rispetto alle politiche per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale risulta utile sottolineare che negli ultimi anni si sta sviluppando il movimento dei cammini e del turismo lento che vede interessare sempre di più i percorsi tratturali. Infatti per la loro valorizzazione e delle aree immediatamente ad essi prospicienti, il Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11/10/2019 ha sottoscritto il Contratto istituzionale di Sviluppo (CIS-MOLISE), nel quale è previsto un progetto per lo *Sviluppo turistico lungo i tratturi molisani* finanziato con oltre 129 milioni di euro che interessa tutta la rete tratturale molisana.


## 2.5 Effetto Cumulo.

Ad ulteriore riprova del progressivo degrado del paesaggio agrario è la presenza di **ulteriori progetti** di impianti FER, in fase di valutazione, **a meno di 2 km dall'area di intervento**. Infatti nelle aree prossime a quelle di intervento si riscontrano sia impianti eolici che fotovoltaici, sia in corso di valutazione che già realizzati. In particolare il Campo Santa Croce di progetto si troverebbe ad essere localizzato tra due campi fotovoltaici della Società Teodoro S.r.l., già autorizzati dalla Regione Molise ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003. Per quanto riguarda impianti eolici sono **in corso di valutazione VIA** quello della Società Santa Croce Wind (ID 5240) a distanza di meno di 1 km dal Campo Santa Croce, mentre a distanza di circa 1,5 km dal Campo Malafede è localizzato l'impianto della Società Olsen (ID 7310) e a distanza di 2,7 km quello della Società GRW Wind (ID 8019).

In prossimità della centrale Terna di Rotello, invece, si registra una moltitudine di impianti fotovoltaici in VIA, nonché diverse sottostazioni elettriche alcune anche di impianti da realizzare nel territorio pugliesi. Vi è da dire, inoltre, che nell'area della Centrale Terna è stato proposto un progetto di impianto eolico della Società IVPC Power che ha ottenuto un provvedimento di VIA negativo con decreto n.215 del 25/05/2023 anche per gli aspetti cumulativi.

L'impatto prodotto dal suddetto effetto cumulo è quello di far percepire dal Tratturo Sant'Andrea Biferno un unico grande impianto (progetto Teodoro S.r.l. e Campo Santa Croce), mentre in prossimità del confine regionale l'impatto, seppur potenziale, sarebbe quello di osservare il Campo Malafede contornato dagli impianti eolici sopraccitati, con evidenti alterazioni delle visuali storiche che si aprono dalla rete tratturale sottoposta a tutela.





**Valutazione effetto cumulo:** *Impianto Star Molise in rosso. Tratto magenta, marrone e verde impianti fotovoltaici in VIA nazionale. Impianti eolici con VIA negativa bandiere con cerchio alla base. Bandiere nere: impianti eolici esistenti. Tratto verde: rete tratturale sottoposta a tutela. Tratteggio in rosso: cavidotti. In verde: area centrale Terna. Area quadrettata: vincoli paesaggistici ex artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004. (Elaborazione Sabap Molise).*

### 3. ANALISI DELLA COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA DELL'IMPIANTO.

Per quanto riguarda i vincoli paesaggistici, la Società dichiara che i vari campi fotovoltaici sono ubicati all'esterno di aree vincolate ai sensi degli art. 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e fuori dalle fasce di tutela, in evidente contrasto con quanto sopra espresso, ossia con la circostanza che tutto il territorio individuato dal PTPAAV n.2 è stato dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 8 della LR 24/1989 e quindi ricadente tra le aree elencate all'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, oltre che la presenza di aree dichiarate di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142 c.1 lett. m).

A tal riguardo, nella documentazione progettuale la Società non elabora alcuna valutazione critica nel merito.

Il Proponente infatti sviluppa la propria verifica di compatibilità paesaggistica utilizzando esclusivamente parametri di lettura scaturenti da fotogrammi e fotorendering, per giunta a bassa risoluzione, senza tener nel debito conto di tutte le condizioni normative e pianificatorie e le analisi territoriali e paesaggistiche, riguardo alle specificità dell'area oggetto di intervento, evidenziate dal piano paesistico, oltre al valore elevato degli elementi di interesse produttivo agricolo.

**La carta di intervisibilità, tra l'altro, sembrerebbe prendere in considerazione solamente il bordo del campo con le stringhe fotovoltaiche, anziché una griglia di punti marcatori interni a detto campo,**



Soprintendenza speciale per il PNRR  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545  
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it  
ss-pnrr@cultura.gov.it

**senza chiarire l'effettiva metodologia e criteri adottati per la redazione di tale carta. Né tale carta è realizzata in relazione ad ogni campo di produzione fotovoltaica.**

L'effettiva realtà dei luoghi fa rilevare che lungo il tratturo il rapporto di intervisibilità tra i beni tutelati e l'intervento è tale che almeno i *Campi Paladino e Santa Croce* vengano visualizzati per intero per diversi tratti.

La Società proponente, inoltre, valuta la compatibilità paesaggistica dell'impianto secondo un metodo parametrico per l'individuazione di classi numeriche dell'indice IP Impatto paesaggistico senza riportare alcuna bibliografia circa la validità scientifica di tale metodo. Tale metodo, infatti si basa sull'attribuzione numerica a parametri vari tra i quali anche la *Presenza di zone soggette a vincolo*, che la Società ovviamente non prende in dovuta considerazione per arrivare ad un Valore Paesaggistico stimato *BASSO*, in completo contrasto con la classificazione operata dal piano paesistico, per arrivare ad un valore medio basso dell'indice IP Impatto paesaggistico.

Inoltre la Società in più occasioni rappresenta che la recinzione con la progettata fascia vegetale produrrà un mascheramento dell'impianto per renderlo poco visibile.

A tale scopo la Società ha quindi elaborato diversi *fotorendering*, soprattutto lungo le strade di penetrazione dei diversi ambiti paesaggistici interessati dalla visibilità dell'intervento che, tuttavia, non porta ad una conclusione convincente e condivisibile dei risultati.

Infatti i *fotorendering* prodotti dalla Società mostrano una linearità delle schermature vegetali che contribuisce a creare delle configurazioni paesaggistiche artefatte e non naturali, del tutto differenti dalle normali conformazioni vegetali caratteristiche dei luoghi e si configurano come elementi detrattori del paesaggio e delle visuali aperte.

**La Società, in particolare, non considera i coni visuali che si aprono soprattutto lungo il percorso tratturale S. Andrea - Biferno in loc. Spianceta da cui è possibile traguardare verso le loc. Terravecchia e Colle Passone e quindi intercettare, anche se in parte, i campi Paladino e Casciano.** Infatti la tavola stessa dell'intervisibilità N.1D mostra la visibilità dell'impianto dal tratturo. D'altronde non potrebbe essere diversamente tenuto conto della differenza di quota di circa 100 m tra detta località e il Campo 2. **Né è stato preso in considerazione il cono visivo che sia apre dalla Masseria Verticchio, specificamente individuato dalla Carta della Percezione come uno dei luoghi della visione con veduta estesa dell'ambito.**

Non risulta effettuata una approfondita valutazione critica, incentrata sull'analisi della sensibilità paesaggistica del territorio, redatta, *ex ante* ed *ex post*, con modalità di lettura sovracomunale e locale, sulla base di quanto previsto al paragrafo 3 dell'Allegato al D.P.C.M. del 12 dicembre 2005. La valutazione di compatibilità predisposta dalla Società, si basa invece sull'analisi "fotografica" del territorio interessato degli impianti, ossia su una individuazione di visibilità, che non prende nella dovuta considerazione gli elaborati e le norme tecniche di attuazione del piano paesistico, come l'elaborato denominato *S1 – Schede della qualità* e quello della *Carta della percezione*.

Le suddette valutazioni di compatibilità paesaggistica, sono state formulate, pertanto, sulla base di presupposti cognitivi, senza alcuna indicazione dei limiti e parametri normativi del PTPAAV e senza l'indicazione di idonei *modelli paesaggistici*, che andavano calati nel territorio italiano e locale, presi a riferimento. Infatti la Soc. proponente è arrivata a risultati valutativi delle qualità paesaggistiche che sono nettamente contrastanti con quelle individuate dal PTPAAV, quali gli *elevati valori produttivi* delle aree che connotano e caratterizzano l'ambito paesaggistico in questione, nonché in riferimento a tutto il sistema insediativo stratificato nel corso della storia.

L'analisi svolta dal Proponente non considera i parametri morfologici e tipologici normati dalla pianificazione paesistica, sia in relazione alle emergenze archeologiche espresse dal territorio, caratterizzate per lo più da piccoli insediamenti produttivi rurali databili tra l'età ellenistica e l'età romano imperiale.



Omette anche di considerare la tipologia, le caratteristiche, l'estensione e la prossimità dell'impianto in progetto alle coltivazioni con carattere di pregio che pure connotano l'area (e giustificano la sua qualificazione, in sede di pianificazione paesistico-territoriale, come area caratterizzata da elevati valori produttivi e, per conseguenza, da significative caratteristiche percettive: v. tavola di PTPAAV n. *SI*, *Carta delle Qualità del Territorio*), né tantomeno ubicazione ed estensione dei siti archeologici presenti.

## VALUTAZIONE IN MERITO ALLA LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO: AREE IDONEE

Con riferimento al **D.lgs. 199/21 art. 20 co.8** e modificate dall'art 47 del DL n. 13 del 2023, ora Legge n. 41/23, si rileva che il **progetto non ricade in area idonea, in quanto ricompreso nel PTPAAV n. 2** (sottoposta a tutela ai sensi dell'art. 136 della parte III del D.lgs. 42/2004 per quanto disposto dall'Art. 8 comma 1 della L.R. n. 24 del 16.12.1989).

Si rilevano infatti le seguenti interferenze:

- il cavidotto di connessione ricalca per un tratto il tracciato del **tratturo Sant'Andrea-Biferno** tutelato con DM 15/06/1976;
- I campi fotovoltaici Santa Croce e Paladino ricadono parzialmente all'interno dell'area di rispetto di **500 m dal suddetto tratturo**;
- Il campo fotovoltaico Malafede rientra nell'**area di rispetto di 500 m del tratturo Celano-Foggia** anch'esso tutelato con DM 15/06/1976;
- Il campo fotovoltaico Paladino rientra nella **fascia di rispetto dell'area archeologica di Colle Passone** (ubicata 145 m a NE) sottoposta a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 con DDR n.8 del 14/02/2013;
- Il campo fotovoltaico Melanico rientra nella **fascia di rispetto dell'area archeologica di Melanico** sottoposta a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 con DDR n.7 del 14/02/2013;
- Il cavidotto **intercetta, inoltre, il Torrente Tona** e il **Vallone Covarello**, affluenti del Fiume Fortore tutelati ai sensi dell'art. 142 let. c) del D.Lgs. 42/2004.

## CONCLUSIONI

In considerazione delle criticità soprariportate che di seguito si sintetizzano:

- l'impianto non sembra integrare la produzione di energia rinnovabile con la produzione agricola, bensì si configurerebbe a livello percettivo come una centrale fotovoltaica tradizionale;
- le aree oggetto di intervento, come visto, sono sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004;
- tutti i campi fotovoltaici ricadono in area caratterizzata da *Elementi di interesse produttivo agricolo per caratteri naturali* classificata di **valore elevato** nella *Carta delle qualità del territorio SI* del PTPAAV n.2;
- **inoltre** i campi fotovoltaici Paladino, Casciano e Melanico **ricadono in prossimità della ex Badia di S. Maria di Melanico**, nel perimetro dell'area **che è stata iscritta definitivamente nel Registro nazionale dei paesaggi rurali storici con provvedimento del MiPAAF (DM 328738 del 16.07.2021) come *Il paesaggio del grano, area cerealicola di Melanico*** con il fine di preservare lo storico paesaggio cerealicolo e la valorizzazione dell'area interessata. Gli altri due campi Santa Croce e Malafede sono dislocati pressoché a ridosso del limite sudoccidentale di tale area;



- il progetto prevede in loc. Piano Moscato, Colle Passone e Melanico la realizzazione di campi fotovoltaici in area già dal 2012 dichiarata di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142 c.1 lett. m) con DDR n. 17/2012 per la quale le norme d'uso, come meglio precisato al punto 2.2 del presente parere, vietano la **realizzazione di strutture suscettibili di determinare interferenze visuali, per l'altezza delle installazioni previste, o per la loro estensione; la realizzazione dei 3 campi fotovoltaici ricadenti nell'area perimetrata di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. m) è pertanto incompatibile per quanto statuito dall'art. 1 del DDR n. 17/2012;**
- come meglio evidenziato al punto 2.4, il contesto territoriale di riferimento è segnato dalla rete tratturale tra cui il tratturo Sant'Andrea Biferno e il Tratturo Celano Foggia, entrambi sottoposti a tutela archeologica con DM 15/06/1976, con la conseguente intrusione visiva dell'impianto di progetto nelle visuali storiche che si aprono lungo il percorso determinando grave degrado della qualità percettiva dagli itinerari lungo il tratturo;
- l'impianto, seppur suddiviso in 5 campi, presenta una notevole estensione complessiva che sottrae valore paesaggistico tutelato (di tipo agrario-produttivo) determinando una percezione completamente alterata del contesto paesaggistico attuale modificandolo con caratteri tipicamente ascrivibili ad un paesaggio di tipo industriale;
- le opere di mitigazione lungo la recinzione dell'impianto, costituite da siepi, per di più realizzate con vegetazione non autoctona, costituiscono una vera e propria barriera visiva, di estensione tale da non potersi associare a nessun elemento naturalistico presente nell'area, caratterizzata da aree incolte con siepi e specie vegetali arbustive lungo i corsi d'acqua in forme alquanto sinuose e non rettilinee; esse pertanto contribuiscono alla artificiosa modifica del contesto paesaggistico;
- l'effetto cumulo derivante dalla presenza di ulteriori impianti di energia rinnovabile, alcuni già autorizzati, altri in corso di valutazione, che in ragione dell'estensione del progetto in esame, verrebbe a determinare la percezione di un fronte visivo di 1,2 km occupato da impianti fotovoltaici;

Per quanto sopra esposto, si ritiene che le strutture di progetto sono in grado di determinare una radicale e stravolgente modifica, oltre che dell'aspetto agrario e naturalistico, anche delle valenze culturali del territorio che ne verrebbe irrimediabilmente "segnato" e compromesso nei suoi caratteri di maggiore pregio. L'esistente paesaggio agrario tutelato, privo di una qualunque forma di incisiva urbanizzazione, connotato da valori semantici, storici, morfologici ed estetici, ancora oggi si esprime quale palinsesto risultante da millenni di sapiente uso del suolo e delle sue risorse, da parte delle popolazioni che storicamente lo hanno abitato e plasmato.

La realizzazione dell'impianto di progetto è quindi in grado di degradare notevolmente l'attuale percezione del paesaggio, incidendo sulla sua morfologia del territorio e sostituendosi percettivamente alla vegetazione esistente, obliterando i segni dell'antropizzazione a fini agrari e creando quindi un quadro d'insieme che non sarebbe più la naturale evoluzione dell'esistente dovuta all'azione combinata degli uomini e della natura nel corso del tempo. Risulterebbe invece come un'azione antropica a fini industriali e pertanto sovrachiantante in tale contesto, che travalicherebbe i limiti necessari a garantire il rispetto del patrimonio culturale ereditato dal passato.

## CONSIDERAZIONI IN MERITO A PRESCRIZIONI O ADEGUAMENTI PROGETTUALI

**Per quanto sopra illustrato e valutato non risulta possibile prescrivere adeguamenti o differenti soluzioni progettuali** relativi all'impianto in esame e che non determinino un progetto del tutto nuovo e tali da determinare un parere favorevole di questa Amministrazione, stante la localizzazione e la natura stessa dell'intervento che costituisce elemento detrattore del paesaggio in cui è proposto per la sua dimensione, la



sua natura materica e cromatica e per il considerevole consumo di suolo agricolo che lo stesso intervento determina e visti gli impatti cumulativi per esso evidenziati.

**Un ipotetico adeguamento progettuale non può prescindere da una delocalizzazione dell'intero impianto in un'area paesaggisticamente meno di pregio**, con minor incidenza di effetto cumulo e più compatibile con le indicazioni normative sull'inserimento paesaggistico nazionali e regionali.

## ULTERIORI ASPETTI DI CRITICITÀ GENERALI DELL'INTERVENTO RISPETTO ALLA TUTELA DEL PAESAGGIO

Per quanto sopra esposto e valutato, la realizzazione del previsto impianto FER, più tutte le relative opere connesse (infrastrutture di rete, cabine elettriche, sottostazione, cavidotti, recinzioni, opere di mitigazione), interessando direttamente e a livello percettivo un contesto paesaggistico agricolo di valore patrimoniale, determinerebbe lo stravolgimento e il degrado del valore identitario che il territorio in esame esprime.

La realizzazione del progetto trasformerebbe il paesaggio rurale identitario in uno dalle marcate connotazioni industriali del tutto avulso dalle tradizioni, dalle caratteristiche del contesto, oltre che per quanto sopra esposto, anche per i seguenti motivi:

- **Tali nuove installazioni, sommandosi ai numerosi impianti già realizzati, porterebbero il territorio in esame, con le sue valenze paesaggistiche specifiche dalle sfumature anche labili, verso un paesaggio standard dominato da elementi percettivamente dirompenti, per estensione a scala territoriale e per natura;**
- **L'area di intervento, dallo studio presentato, non sembra essere il risultato di una ponderata e approfondita valutazione tra siti localizzativi alternativi potenzialmente idonei nella stessa o in altre regioni come definiti dal quadro normativo nazionale e regionale;**
- **L'intervento non prevede opere di mitigazione degli impatti adeguate ai valori paesaggistici presenti e così come indicato nei criteri generali progettuali volti all'inserimento degli impianti FER nel paesaggio e sul territorio, riportati nel D.M. 10.09.2010, *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, MiSE.***

**Si rammenta**, inoltre che il **“paesaggio” non è solo un fatto “visivo”**: nella definizione di paesaggio della Convenzione Europea del Paesaggio, infatti, al primo punto dell'art.1 si legge: *“Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”*.

La **“forma visibile”** del **“paesaggio”** è solo una componente di quest'ultimo. Il **“territorio” diventa “paesaggio” quando i suoi abitanti si riconoscono in esso, nei suoi tratti identitari e lo trasformano, lo costruiscono non solo materialmente con strutture e coltivazioni, ma anche in forma mentale e culturale.**

In tal modo si riconoscono in esso sentendosene parte determinante, solo un tale processo mentale, può portare ad una percezione del paesaggio positiva.

Tale dinamica non può avvenire nel contesto territoriale in oggetto dove la trasformazione paesaggistica sta avvenendo in tempi brevi con l'introduzione di impianti FER di grandi dimensioni come quello del progetto in argomento propone.

**Mai nella storia si è avuta una modifica del paesaggio rurale così consistente e pervasiva in tempi così brevi come sta avvenendo in questo momento.**

Si ricorda inoltre che **nel procedimento di VIA le valutazioni del Ministero della cultura, si estendono a considerare l'intero territorio interferito dal progetto** che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D.lgs. 42/2004, **a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici**. Tale modalità valutativa è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo *Allegato VII* vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) **che il paesaggio**, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto.



**CONSIDERATO** che il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all'art. 25 comma 1 lettera b) punto 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241;

**Per tutte le motivazioni sopra esposte**, in considerazione dell'impatto negativo sulla percezione dei luoghi e dei valori culturali e paesaggistici ad essa associati, nonché per l'impatto sul contesto archeologico, valutate le criticità sopra riportate, per quanto di competenza, si ritiene che l'impianto in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori del patrimonio culturale dell'area interessata, pertanto, **questa Soprintendenza Speciale per il PNRR** esprime il proprio

### **PARERE CONTRARIO**

ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 152/2006, **riguardante il Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Impianto fotovoltaico San Giuliano" della potenza complessiva di 62,75 MW integrato con un impianto di accumulo da 20 MW nei comuni di Rotello, Santa Croce di Magliano e San Giuliano di Puglia (CB) e con cavidotto 36 kV e nuovo ampliamento S.E. "Rotello 36KV" sita nel comune di Rotello (CB)**, proposto dalla Società Star Molise S.r.l.

Il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, c. 10, come meglio precisato nel presente parere.

Il Funzionario del Servizio V della DGABAP

(Arch. Giovanni MANIERI ELIA)

*giovanni.manierielia@cultura.gov.it*



Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE

(Dott. Luigi LA ROCCA)

IL DELEGATO\*

(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)

(\*)Delega decreto n. 137 del 21/02/2024



Rocco Rosario  
Tramutola  
MINISTERO DELLA  
CULTURA  
27.02.2024 17:24:00  
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

(Dott. Luigi LA ROCCA)

Firmato digitalmente  
da

**Luigi La Rocca**

CN = La Rocca Luigi  
O = Ministero della cultura  
C = IT



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

*ss-pnrr@pec.cultura.gov.it*

*ss-pnrr@cultura.gov.it*